



COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 67 del 28/12/2022

Proposta N. 76 del 13/12/2022

OGGETTO: Ricognizione periodica partecipazioni possedute al 31/12/2021 - Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in sessione ordinaria, prevista dall'art.47 dell'O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento ,
All'appello nominale risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	SANFILIPPO MARCO	P	7	MAZZAGLIA ALBERTO	P
2	GEMMELLARO GIUSEPPA	P	8	BIANCA ROBERTO	P
3	TORRE MARIA GRAZIA	P	9	BORZI' ANTONINO	P
4	CONSOLO MATTIA	P	10	DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO	P
5	DI STEFANO ERIKA	P	11	D'ARRIGO SONIA	P
6	MOSCHETTO ALFIO	P	12	LA ROCCA FLAVIA	P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

Consiglieri Presenti: n. 12

Scrutatori: Bianca, Di Stefano, La Rocca

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Sanfilippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sul punto all'o.d.g.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza

Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Marletta e Mazzaglia, il dirigente dell'Area 2, dott. Massimo Caggegi e in collegamento da remoto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta dicendo che è un atto dovuto e cede la parola al Consigliere Borzì il quale preannuncia, a nome del Gruppo di opposizione, il voto favorevole alla proposta. Continua dicendo, come già fatto in occasione di altre sedute del Consiglio comunale, che la nostra partecipazione alla Simeto Ambiente ci porterà al crollo economico, per cui, bisogna uscire da questa Società poiché andremo a pagare i debiti dei Comuni morosi più grossi. La nascita della Simeto Ambiente è stata a suo parere, "una truffa legalizzata" per cui, si rischia grosso.

Interviene il Sindaco, il quale si dice d'accordo con quanto detto dal Consigliere Borzì in quanto, la vicenda giuridica è molto complessa. Esistono una serie di problematiche giuridiche per le quali non sarà semplice uscirne. Continua dicendo che dopo le festività contatterà il legale che si sta occupando della questione e che la stessa non sarà sottovalutata.

Interviene il Consigliere Di Mauro il quale dice "che bisogna evitare il fallimento della Simeto Ambiente" perchè in quel caso pagheremo per tutti. A suo parere bisogna trovare la strada per come uscirne in quanto i Comuni morosi erano proprio quelli che premono per il fallimento.

Ultimati gli interventi si passa alla votazione della proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Consiglieri favorevoli n. 12

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Consiglieri favorevoli n. 12

Per cui il Consiglio Comunale,

Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

"Oggetto: Ricognizione periodica partecipazioni possedute al 31/12/2021 - Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni.

RELAZIONE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2018 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute.....";

Richiamato i precedenti piani annuali di razionalizzazione periodica delle partecipate già adottati dal Comune di Nicolosi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in ultimo quello relativo alla ricognizione del partecipate detenute al 31/12/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 22/12/2021

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati, in data 08/11/2022, sul portale del Dipartimento del Tesoro e condivisi con la Corte dei Conti;

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dall'Ente anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Tenuto conto degli indirizzi verbali espressi dall'amministrazione comunale ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria;

Considerato che la revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2021, così come specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- S.R.R. Catania – Area Metropolitana - Società per la regolamentazione Servizio di gestione rifiuti, costituita il 09/07/2013, la durata è prevista fino al 2030, la quota di partecipazione del Comune di Nicolosi risulta pari allo 0,95%;

La società è costituita in forza di legge ed è costituita da 28 comuni, costituenti l'ambito territoriale, e dalla Città Metropolitana di Catania. La società non effettua specifici e diretti servizi ai soci ma svolge le funzioni ad essa attribuite dalla Legge Regionale n. 9/2010 e recepita dagli art. 4 e 5 dello Statuto Sociale, i cui oneri sono posti dalla medesima legge a carico dei comuni consorziati. La Legge Regionale n. 9/2010, a seguito della soppressione degli ATO ha individuato nelle S.R.R. i soggetti giuridici deputati a gestire il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento. Principali compiti sono quelli di provvedere all'espletamento delle procedure di gara del gestore del servizio integrato dei rifiuti, esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario;

- *Simeto Ambiente ATO3CT spa in liquidazione, costituita in data 30/12/2002 tra la Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana) ed i comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camorotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia e Tremestieri Etneo, con capitale sociale interamente pubblico o misto ex art. 22 della Legge 142/90, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e s.m.i. avente per oggetto la gestione integrata dei rifiuti negli ATO, in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un piano d'ambito; la quota di partecipazione dell'Ente è pari a 1,67%; a seguito della cessazione dell'attività di gestione integrata dei rifiuti a far data dall'01/10/2013, gli esercizi successivi sono stati caratterizzati dalla prosecuzione dell'attività di liquidazione, caratterizzata dalla rifluenza, della precedente attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, nonché attività di recupero TIA anni 2012 e precedenti e di alcune attività di supporto della riscossione svolte per conto di alcuni Comuni richiedenti, ritenute legittimamente rientranti nell'attività liquidatoria;*
- *Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione, costituita con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio; la quota di partecipazione del Comune di Nicolosi è pari allo 0,48%;*
- *Acoset s.p.a. avente come oggetto sociale il servizio di distribuzione di acqua potabile, quota di partecipazione pari al 5,15%;*
- *S.I.E. Servizi Idrici Etni s.p.a., partecipata dal comune per il 0,24%, il capitale sociale ammonta ad € 520.000,00, la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato che consiste, in particolare, nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli ed in quelli di raccolta, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche; l'elaborazione di progetti, la direzione e l'esecuzione di lavori ed opere nell'esclusivo ambito dei settori d'attività;*
- *Distretto Taormina Etna soc. consortile a r.l. in liquidazione volontaria partecipata dal comune di Nicolosi per lo 0,099%; con finalità d'interesse generale al fine di promuovere il territorio e lo sviluppo Turistico economico locale;*
- *Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l. partecipata dal comune di Nicolosi per il 3,70%; con finalità di interesse generale svolgendo attività a tutela del patrimonio rurale, creazione e sviluppo di micro imprese, valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali;*
- *Asmel Consortile Soc. cons. a r.l. partecipata dall'Ente per lo 0,17%, ha per oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico. Si occupa di aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, promuove la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto, assicura la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati, la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della PA, assicura inoltre l'aggiornamento e perfezionamento professionale degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;*

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando alla relazione tecnica allegata, deve rilevarsi quanto segue:

- la partecipazione societaria alla S.R.R. Catania - Area Metropolitana e alla Simeto Ambiente ATO3CT spa in liquidazione sono esplicitazione di un obbligo di legge e quindi coerente con le finalità istituzionali dell'amministrazione; la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale ed istituzionale, precisando che la Simeto Ambiente è in fase di liquidazione per legge.

Si dà atto, pertanto, che l'Ente mantiene le partecipazioni nella società sopracitate in quanto ricorrono i presupposti di legge.

- Consorzio ATO2CT acque in liquidazione anch'essa esplicitazione di un obbligo di legge e trattandosi di consorzio non è soggetta a razionalizzazione;

- la partecipazione societaria alla Acoset spa è indispensabile per il servizio erogato alla collettività, trattasi di servizio di interesse generale ed istituzionale; con riferimento alla S.I.E. Servizi Idrici Etni spa ed alla quota minima di partecipazione, si riserva ancora di adottare più precise valutazione in merito al mantenimento/alienazione/cessione, dato il riscontro negativo avuto dagli altri comuni partecipanti che hanno cercato di vendere le quote senza alcun esito, tenuto conto, altresì, di quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal comma 5-bis dell'art. 24 introdotto dall'art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, Legge 145/2018 che sospende fino al 31 dicembre 2021, l'eventuale alienazione prevista per le partecipazioni relative alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, per finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche; ed anche in considerazione che ad oggi non esiste alcun costo a carico dell'Ente; si precisa altresì che con riferimento alle società del precedente e presente paragrafo si sta avviando una procedura di aggregazione delle gestioni pubbliche al fine di gestire il S.I.I.;

- la partecipazione al Distretto Taormina Etna Soc. consortile a r.l. in liquidazione volontaria, ha consentito all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla stessa prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati; l'Ente sta seguendo e monitorando l'attività liquidatoria e ad oggi non derivano onerosi costi;

- la partecipazione al Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l. consente all'Amministrazione di condividere un'attività a tutela del patrimonio rurale, creazione e sviluppo di micro imprese, valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali; nel 2022 il Comune di Nicolosi tramite il Gal ha ottenuto il finanziamento a fondo perduto di € 99.694,35 per la riqualificazione del Parco Anselmi pertanto non comportando onerosi costi per l'Ente si ritiene poter mantenere al fine di promuovere sempre più il territorio di Nicolosi;

- la partecipazione all'Asmel Consortile Soc. cons. a r.l., avendo per oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, assicura agli operatori, soprattutto all'area dei lavori pubblici, un valido supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, inoltre svolgendo anche funzioni di organizzazione di corsi sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico in materia di enti locali costituisce strumento di crescita e perfezionamento professionale per i dipendenti, costituendo quindi motivo di mantenimento;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di procedere in merito;

Considerato che, secondo gli ultimi orientamenti normativi, sulla presente proposta, anche se confermativa del portafoglio di partecipazioni, deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

PROPONE

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nicolosi alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dal documento "Allegato A", denominato "Relazione Tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016" e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nella premessa della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente che vengono mantenute sono le seguenti:
 - **S.R.R. Catania – Area Metropolitana** - Società per la regolamentazione Servizio di gestione rifiuti,- P.I.: 05103780879, con sede in Catania, P.zza Duomo, 3 – quota di partecipazione 0,95%;
 - **Simeto Ambiente ATO3CT spa in liquidazione** - P.I.: 04028260877, con sede in Catania, Corso delle Province, 111 – quota di partecipazione 1,67 %;
 - **Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione** - P.I.: 04042740870, con sede in Catania, Via Prefettura, 14 – quota di partecipazione 0,48%;
 - **Acoset s.p.a.** - P.I.: 00132380874, con sede in Catania, viale M. Rapisardi, 164 – quota di partecipazione 5,15%;
 - **S.I.E. Servizi Idrici Etnei s.p.a.** – P.I.:0421250877, con sede a Catania, Viale Africa, 14, quota di partecipazione 0,24%;
 - **Distretto Taormina Etna soc. consortile a r.l. in liquidazione** - P.I.: 04377250875, con sede in Taormina, P.zza Santa Caterina – quota di partecipazione 0,10%;
 - **Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l.** - P.I.: 04748650878, con sede in Randazzo, viale dei Caduti, 3 – quota di partecipazione 3,70%;
 - **Asmel Consortile Soc. cons. a r.l.** - P.I.:12236141003, con sede in Gallarate (VA), via Carlo cattaneo, 9- quota di partecipazione 0,17%;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
5. di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
6. di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
7. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142, come introdotto nella Regione Siciliana dall'art.1, comma1, lett i) della l.r. n.48/91 e successivi ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentiti gli interventi sommariamente riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l'esito della votazione in narrativa riportato;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nicolosi alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dal documento "Allegato A", denominato "Relazione Tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016" e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nella premessa della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente che vengono mantenute sono le seguenti:

- **S.R.R. Catania – Area Metropolitana** - Società per la regolamentazione Servizio di gestione rifiuti,- P.I.: 05103780879, con sede in Catania, P.zza Duomo, 3 – quota di partecipazione 0,95%;

- **Simeto Ambiente ATO3CT spa in liquidazione** - P.I.: 04028260877, con sede in Catania, Corso delle Province, 111 – quota di partecipazione 1,67 %;

- **Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione** - P.I.: 04042740870, con sede in Catania, Via Prefettura, 14 – quota di partecipazione 0,48%;

- **Acoset s.p.a.** - P.I.: 00132380874, con sede in Catania, viale M. Rapisardi, 164 – quota di partecipazione 5,15%;

- **S.I.E. Servizi Idrici Etnei s.p.a.** – P.I.:0421250877, con sede a Catania, Viale Africa, 14, quota di partecipazione 0,24%;

- **Distretto Taormina Etna soc. consortile a r.l. in liquidazione** - P.I.: 04377250875, con sede in Taormina, P.zza Santa Caterina – quota di partecipazione 0,10%;

- **Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l.** - P.I.: 04748650878, con sede in Randazzo, viale dei Caduti, 3 – quota di partecipazione 3,70%;

- **Asmel Consortile Soc. cons. a r.l.** - P.I.:12236141003, con sede in Gallarate (VA), via Carlo cattaneo, 9- quota di partecipazione 0,17%;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

5. di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

6. di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

7. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente
SANFILIPPO MARCO**

**Il Consigliere Anziano
Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Linda Piazza**

Verbale firmato digitalmente
